



COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

Libero Consorzio della provincia di Agrigento

ORDINANZA N° 05 DEL 14-08-2019

Oggetto: *disciplina degli orari e delle attività dei pubblici esercizi in occasione delle manifestazioni estive e del corretto uso degli spazi pubblici ad essi adiacenti. -*

IL SINDACO

Visti

- l'ordinanza n° 02 del 27/06/2019 con cui è stata istituita la ZTL nel Corso Umberto, Piazza Marconi e Via Roma, dal 19 giugno al 30 agosto di ogni anno dalle ore 18.00 alle ore 02.00, nel Corso Umberto e dalle ore 20.00 alle ore 02.00 nella Piazza Marconi e Via Roma;
- la legge 447/95 riguardo ai limiti ed al contenimento delle emissioni sonore;
- l'art. 6 "Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza" del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 e come modificato dall'art. 54 del D.Lgs. 1 29 luglio 2010 n. 120;
- il T.U.L.L.P.S.;
- la legge n. 94 del 15 luglio 2009, contenente le nuove norme sulla sicurezza urbana;
- l'art. 50, comma 5° del D. Lgs. n° 267/2000;
- l'art. 54 del D. Lgs N° 267/2000
- l'art. 16 della legge 24/11/1981 n° 689 come modificato dall'art. 6 bis della legge 24/07/2008
- la legge 25 agosto 1991, n. 287;
- l'art. 13 del D. Lgs. N. 114 del 31 marzo 1998;
- la legge regionale n. 28 del 1999;
- il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 e come modificato dall'art. 54 del D.Lgs legge n. 29 luglio 2010 n. 120;
- gli artt. 1, 2, 13, 14 e 15 della Legge 01/04/1981 n° 121;
- il Decreto Legge n. 187/2010;

Richiamata, in particolare, l'Ordinanza n. 29 del 01/08/2019 della Questura di Agrigento - Ufficio di Gabinetto, recapitata via pec il 02/08/2019 ad oggetto: "Estate Joppolese 2019";

Premesso che nel territorio di questo comune sono presenti nella piazza centrale e strade limitrofe, un cospicuo numero di pubblici esercizi e locali di intrattenimento, che richiamano la presenza di cittadini di altri comuni specie in occasione di spettacoli programmati durante l'estate;

che l'incremento di questa presenza causa e genera la necessità di un rigoroso rispetto delle regole della convivenza urbana specie nel rispettare orari e spazi di uso comune come quelli immediatamente adiacenti gli esercizi pubblici occupati da tavoli e sedie e attrezzature per l'esercizio delle attività;

che una disciplina delle attività e degli orari di chiusura di tali esercizi si ritiene utile al fine di rendere compatibile vivibilità urbana e tutela delle legittime iniziative economiche locali;

rilevato che, prevalentemente in ore serali e notturne, ricorre l'oggettiva necessità di un adeguato equilibrio tra gli interessi contrapposti di utenti, esercenti e residenti nelle aree urbane ove gli esercizi sono ubicati, e dove si svolgono gli spettacoli estivi;

ritenuto, anche, necessario adottare misure idonee a limitare l'uso di bevande alcoliche e superalcoliche, impedire l'abbandono di contenitori in vetro, misure utili a evitare il degrado ambientale e igienico dei luoghi, anche ai fini di sicurezza e di corretta fruizione degli spazi pubblici,

ORDINA

che siano osservate le seguenti disposizioni inerenti gli orari di apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed attività assimilabili e la disciplina delle operazioni necessarie alla tutela dell'ordine e del decoro urbano:

Art. 1 Periodo di vigenza

1. Le disposizioni dell'attuale ordinanza hanno efficacia e vigore dal 14 agosto e sono valide in tutto il territorio comunale.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Sono soggette alle disposizioni contenute nella presente ordinanza le attività di somministrazione di alimenti e bevande, e le attività complementari ed affini, nonché le attività di intrattenimento e svago di cui agli artt. 68, 69 e 86 del T.U.L.P.S..

Art.3 Orario degli esercizi di somministrazione

1. Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande l'orario di attività giornaliero è fissato come segue:

per gli esercizi di Tipologia A): orario minimo 6 ore e massimo 12 ore;
per gli esercizi di Tipologia B): orario minimo 12 ore e massimo 20 ore ;
per gli esercizi di Tipologia D): orario minimo 12 ore e massimo 20 ore ;

2. Detti orari devono essere compresi tra le ore 06:00 e le ore 02:00, ad eccezione degli esercizi della tipologia A) la cui fascia oraria è ricompresa tra le ore 11.00 e le ore 02.00.

Art. 4 Attività affini

1. Alle rosticcerie, friggitorie, agli esercizi che provvedono alla vendita di pizza al taglio e/o kebab, alle pasticcerie e agli esercizi che effettuano in modo prevalente od esclusivo la vendita di dolci e gelati, nonché alle altre attività artigianali, anche se non munite di autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico, si applicano le disposizioni previste, in materia di orario, per gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 5 Attività sanzionatoria per le violazioni dei limiti orari

1. Le violazioni alle suindicate disposizioni sui limiti degli orari, sono punite ai sensi dall'art. 8, comma 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287:

- Sanzione pecuniaria: da euro 154,00 a euro 1032,00 (art. 10, comma 2, legge n. 287/1991), con possibilità di pagamento in misura ridotta di euro 308.00, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o notificazione della violazione.

- Sanzione accessoria (art. 17-quater t.u. ll.p.s.): eventuale sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi (art. 10 comma 3 legge n. 287/1991).

2. Le violazioni per l'omessa cessazione del servizio di somministrazione e sgombero del locale sono punite ai sensi dall'art. 186 del regio decreto 6 maggio 1940 n. 635, Reg. Es. del T.u. ll.p.s.:

- Sanzione pecuniaria: da euro 154,00 a euro 1032,00 (art. 221-bis del t.u. ll.p.s.), con possibilità di pagamento in misura ridotta di euro 308.00, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o notificazione della violazione.

- Sanzione accessoria (art. 17-quater del t.u. ll.p.s.): eventuale sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi (art. 17-quater del t.u. ll.p.s.)

Art. 6 Limitazioni e modifiche degli orari per esigenze di pubblico interesse

1. Con provvedimento motivato, il Sindaco può disporre, sia in via temporanea che permanente, l'anticipazione della chiusura dell'esercizio, o la riduzione o modifica degli orari di apertura al pubblico dei locali relativi alle attività di cui alla presente ordinanza, per oggettive esigenze di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di interesse pubblico e di salvaguardia dall'inquinamento acustico e ambientale, nonché in caso di grave e perdurante disturbo acustico, accertato dagli organi tecnici competenti, da porsi in sicura correlazione con l'attività dell'esercizio.

2. Salvo che ricorrano situazioni di urgenza, il relativo provvedimento è adottato previa contestazione dei motivi sui quali si fonda ed invito a presentare eventuali osservazioni nel termine perentorio di giorni 10 (dieci).

3. I provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo, sono revocati, su richiesta dell'esercente, qualora vengano meno i motivi che ne avevano giustificato l'adozione, con conseguente ripristino automatico dell'orario precedente.

Art. 7 Obblighi per i titolari dei locali

1. Fatta salva l'applicazione delle norme del codice penale, del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, del D. lgs n. 42 del 22.01.2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio) e dei regolamenti comunali di settore, nei locali e negli spazi aperti adibiti all'attività di vendita e/o somministrazione di bevande e/o di sostanze alimentari o all'attività di intrattenimento e di spettacolo, sia con l'uso di strumenti elettroacustici che dal vivo, è fatto obbligo ai rispettivi titolari e/o responsabili di:

- a) **vigilare** – sia all'interno del proprio locale che nel perimetro esterno dell'area pubblica autorizzata, di pertinenza del proprio locale - anche avvalendosi di addetti al controllo dell'utenza, invitando gli avventori a tenere comportamenti che non disturbino, mediante schiamazzi o rumori, ovvero, abusando di strumenti sonori, la quiete pubblica e il riposo delle persone. L'accertata violazione, in caso di recidiva, fatta salva la responsabilità del gestore in ordine al reato di cui all'art. 659 c.p., comporta sempre la revoca della concessione per l'occupazione del suolo pubblico con tavoli e sedie;
- b) **vigilare**, affinché, i frequentatori del locale, nell'area esterna autorizzata, di stretta pertinenza dell'esercizio – non tengano comportamenti che contrastino con le norme igieniche e di tutela dell'ambiente, in conseguenza alla fruizione del locale, proponendo soluzioni idonee per agevolare il rispetto delle norme basilari di rispetto dell'ambiente;
- c) **non ostruire o limitare l'uso** di spazi di abbattimento barriere architettoniche per i diversamente abili;
- d) **lasciare libere** le vie di transito veicolare e sgomberi i varchi, i punti d'incrocio e le vie di fuga di protezione civile.
- e) **attuare** le prescrizioni normative relative alla sicurezza dei luoghi di lavoro;
- f) **osservare** le disposizioni di legge poste a tutela dei minori di età;
- g) **rispettare** rigorosamente i limiti perimetrali dell'area pubblica esterna al locale, regolarmente concessa dal Comune, nonché le condizioni imposte dal titolo concessorio, evitando di invadere la parte di suolo pubblico non autorizzato all'occupazione, con sedie, tavolini, fioriere, pedane, ombrelloni, gazebo e altro;
- h) **assicurare**, salvo impedimenti di carattere oggettivo, che dopo l'orario di chiusura dell'esercizio e nei periodi di chiusura per ferie o di chiusura forzata per altri motivi, l'area esterna occupata con tavoli e sedie venga sgombrata o comunque resa inutilizzabile, avendo cura che le relative operazioni, specie se effettuate in orario serale e notturno, si svolgano in modo da non disturbare il riposo delle persone;
- i) **non permettere**, durante gli spettacoli di intrattenimento musicale, che si svolgono con complessi musicali, di far posizionare gli strumenti oltre lo spazio pubblico autorizzato;

- j) **orientare** le casse elettroacustiche verso la direzione ottimale, in modo da attutire l'espansione del volume dalla parte delle abitazioni;
- k) **esporre** in modo ben visibile agli avventori il paragrafo della presente ordinanza che esplicita gli obblighi particolari a loro carico;
- l) **attrezzare** l'area di pertinenza del locale con idonei raccoglitori di rifiuti;
- m) **installare**, almeno presso un'uscita del locale, un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool ed altresì esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali, apposite tabelle che riproducano:
 - o La descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
 - o Le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 e come modificato dall'art. 54 del D.Lgs 29 luglio 2010 n. 120.

Art. 8 Limitazioni alla vendita e al consumo di bevande alcoliche

1. E' stabilito il divieto di vendita per asporto di tutte le bevande in contenitori di vetro, nonché di alcolici e superalcolici in qualsiasi contenitore, di vetro e non, da parte di tutti gli esercizi pubblici, commerciali e artigianali sopra indicati, in particolare: esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di quelli di intrattenimento e svago, nonché degli operatori su area pubblica del settore alimentare eventualmente autorizzati ad occupare i posteggi temporanei localizzati nel territorio comunale.
2. E' fatto altresì divieto di somministrare o vendere bevande alcoliche per l'asporto dalle ore 23:00 fino alla chiusura degli esercizi.
3. E' fatto obbligo ai titolari dei suindicati esercizi di rispettare le vigenti disposizioni di legge riguardo la vendita e la somministrazione di alcolici ai minori, con divieto altresì di somministrazione di superalcolici ai minori di anni 18.
4. E' altresì vietato consumare bevande alcoliche lontano dall'area di pertinenza dei locali.
5. La violazione alla presente disposizione sarà punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, fatte salve le sanzioni penali eventualmente applicabili.

Art. 9 Norme di igiene

1. Tutti i soggetti di cui alla presente ordinanza sono tenuti alla corretta igiene e pulizia del locale per l'intera durata di apertura del locale stesso, e sono tenuti a garantire, sino alla chiusura, anche negli spazi antistanti gli esercizi, l'igiene e la raccolta dei rifiuti prodottisi in conseguenza dell'esercizio dell'attività.
2. La violazione di tale obbligo comporta la sanzione della chiusura per tre giorni consecutivi e, in caso di recidiva, per sette giorni consecutivi.
3. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dalla normativa di settore e quanto previsto dall'art. 650 dello stesso codice per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'Autorità sanitaria per ragioni di igiene.

Art. 10 Procedimenti sanzionatori

Le violazioni alle disposizioni del presente provvedimento, sono punite ai sensi di quanto specificamente in esso previsto, negli articoli sopra riportati, in relazione all'art. 7 bis del D. Lgs. N. 267/2000 e delle specifiche normative di settore, fatte salve le norme penali eventualmente applicabili

2. Per le violazioni alle disposizioni per le quali la legge non dispone, si applica una sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
3. Per l'accertamento delle infrazioni, la contestazione delle medesime, la notificazione dei relativi verbali e per la riscossione delle somme dovute, si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. L'Amministrazione comunale è competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24.11.1981 n. 689, ad applicare le sanzioni amministrative e ad introitare i relativi proventi.
5. Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. L'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta, nei casi previsti dall'art. 69 della L.R. 27/2000, l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 17 bis, comma 3, del R.D. n. 773/1931.
7. A seguito di accertata violazione delle disposizioni di cui al suddetto art. 17 bis, si applica la procedura stabilita dagli artt. 17 ter e 17 quater del R.D. n. 773/1931.

Art. 11 Riserva di ulteriori provvedimenti

1. Con provvedimento motivato, il Sindaco può disporre, sia in via temporanea che permanente, l'anticipazione della chiusura dell'esercizio, o la riduzione o modifica degli orari di apertura al pubblico dei locali relativi alle attività di cui alla presente ordinanza, per oggettive esigenze di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di interesse pubblico e di salvaguardia dall'inquinamento acustico e ambientale, in caso di grave e perdurante disturbo acustico, accertato dagli organi tecnici competenti, o da organi di polizia in caso di tutele della quiete pubblica, da porsi in sicura correlazione con l'attività dell'esercizio.
2. Salvo che ricorrano situazioni di urgenza, il relativo provvedimento è adottato previa contestazione dei motivi sui quali si fonda ed invito a presentare eventuali osservazioni nel termine perentorio di 7 giorni.
3. Si fa espressa riserva di adottare specifici provvedimenti e con differenziata disciplina, per particolari altre situazioni critiche peculiari che incidono sulla vivibilità e sulla quiete pubblica.

Art. 12 Entrata in vigore

1. La presente ordinanza entrerà in vigore a far data dal 14/08/2019 e sostituisce ogni precedente disposizione comunale in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande e delle attività ad essi collegate ed equiparate, nonché delle attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento.
 2. Le deroghe (anticipazioni e/o protrazioni) agli orari di chiusura e/o di apertura concesse prima dell'entrata in vigore dell'odierno atto, cessano di avere efficacia alla data di entrata in vigore di questa ordinanza.
 3. Il presente provvedimento, preventivamente comunicato al Prefetto ed al Questore è reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, sul sito internet del Comune.
 4. Ai fini dell'esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso all'Arma dei Carabinieri Locali ed al Comando della Polizia Municipale Locale.
 5. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare le attuali disposizioni.
 6. Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Regione Siciliana.
- Dalla residenza Municipale, li 13/08/2019.



IL SINDACO
Angelo Giuseppe Portella